



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DELIBERAZIONE N.

DEL

OGGETTO: Modifiche e integrazioni del Regolamento della S.C. Avvocatura approvato ex art. 9 D.L. n. 90/2014 convertito in L.n. 114/2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Amministrativo;

Premesso che:

- il D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, all'art. 9 dispone la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati degli Enti Pubblici oltre che nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (comma 3), anche in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (comma 6) nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013;
- la richiamata norma prevede dei limiti quantitativi da rispettare raggiunti i quali non possono essere erogate ulteriori somme;
- i primi due limiti si riferiscono rispettivamente alla retribuzione individuale generale, ex art. 23 *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 conv. L. 214/2011, (somma parametrata al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione) e alla retribuzione individuale specifica annuale di ciascun avvocato i cui compensi professionali percepiti non possono eccedere il trattamento economico complessivo percepito nel medesimo anno;
- il terzo limite invece, è di natura finanziaria e riferito alle sentenze favorevoli con compensazione delle spese legali: l'azienda non può stanziare, per gli emolumenti, somme superiori a quelle determinate nel fondo nell'anno 2013 (art. 9 comma 6 D.L. 90/2014). La norma rimanda, per l'assegnazione delle somme, alle norme regolamentari;

Dato atto che, con Deliberazione n. 549/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'attività e dei compensi professionali dei legali interni, ai sensi della normativa di riferimento;

Vista la Deliberazione n. 239/2018 *"Rimodulazione dell'Atto Aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3 c. 1 bis del D-Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. adottato con Deliberazione n. 514 del 31/10/2017"* con la quale la S.C. Avvocatura, è stata confermata, all'art. 44, quale Avvocatura

dell'Azienda che *“assicura la difesa tecnica dell'Azienda presso gli Organi giurisdizionali ordinari. Gestisce le pratiche di contenzioso civile, penale, amministrativo e giuslavoristico, con trattazione delle problematiche e delle vertenze di natura legale, anche in via stragiudiziale, rapportandosi alle strutture di volta in volta competenti per materia”*;

Considerata l'opportunità, ad oltre tre anni di distanza dall'approvazione del Regolamento soprarichiamato, di procedere ad una sua attualizzazione alla luce dei pareri della magistratura contabile e delle recenti indicazioni del MEF, al fine di costituire lo stanziamento annuale per le spese compensate corrispondente all'ipotetico stanziamento per l'anno 2013;

Dato atto che, in sede di prima applicazione della richiamata normativa, non si è provveduto a costituire un fondo economico parametrato alle somme stanziato, a tale titolo, nell'anno 2013, in quanto per tale anno e per gli anni precedenti non si era provveduto alla liquidazione dei relativi emolumenti e pertanto non era stato costituito alcun stanziamento finalizzato alla liquidazione dei compensi dei legali interni in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese;

Rilevato che tale circostanza, come chiarito nella relazione del MEF che richiama i pareri intervenuti sul punto da parte della magistratura contabile, *“non può frustrare la legittima aspettativa dei legali interni al riconoscimento dei relativi emolumenti considerata la particolarità della prestazione intellettuale di elevata qualità svolta”* (Corte dei Conti Sez. Puglia Del. 49/2014 e Sez. Liguria n. 82/2015);

Richiamata in particolare, sul punto, la Corte dei Conti, Regione Puglia, Delibera n. 49/2014 che, nel precisare che *“la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno”* ha chiarito *“lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità (favorevole) dell'esito della vertenza...”*;

Considerato che in attuazione dei principi enunciati e conformemente ai chiarimenti del MEF sul punto *“il computo di detto stanziamento deve essere condotto in rapporto all'ammontare dei compensi legali maturati e/o maturandi (seppur non corrisposti) in conseguenza del favorevole esito dei giudizi nel corso dell'anno 2013”*;

Vista la nota id.72680957 del 19/02/2020 del Direttore S.C. Avvocatura, indirizzata alla S.C. Bilancio e Contabilità, agli atti, con la quale, in ordine alla previsione del Fondo 2013, tenuto conto dei criteri evidenziati dalla magistratura contabile e richiamati nella relazione di verifica del MEF, si è proceduto a determinare lo stesso, non sulla base di un mero giudizio virtuale-prognostico (come evidenziato dalla giurisprudenza) ma effettivo, considerando le cause repertorate nell'anno 2013, gestite direttamente dai legali interni, conclusesi, con esito favorevole e spese compensate;

Considerato, altresì, che nei suoi interventi consultivi la Corte dei Conti ha ribadito la pacifica natura retributiva e non incentivante delle competenze professionali di che trattasi come specificamente rilevato anche nella relazione del MEF *“sulla materia è intervenuta più volte la magistratura contabile per confermare che i predetti compensi non sono codificabili come incentivi costituenti una voce del trattamento accessorio, ma compensi finalizzati a remunerare l'attività professionale specifica dell'Avvocato e quindi non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore della generalità dei dipendenti (Corte dei Conti Sez. Contr. Per la Campania Par. n. 235/2017)”*;

Evidenziato che tale principio è stato ribadito anche dalla deliberazione Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte n. 20/2018/PAR. *“la singolare natura dell'emolumento di cui si discute, oggettivamente connesso allo svolgimento di attività professionale non in via occasionale, ma quale espressione specifica della prestazione lavorativa dovuta dagli avvocati*

pubblici, lascia ritenere che ci si trovi in presenza non di un incentivo, costituente voce del trattamento accessorio, come tale finalizzato ad incrementare la produttività del personale dell'amministrazione bensì che sia più corretto inquadrare i compensi professionali come quota parte, a titolo di onorari della retribuzione ordinariamente spettante al legale interno, conseguita in funzione dell'attività professionale svolta nell'interesse dell'ente sulla base del contratto di lavoro (e non di autonoma e specifica determinazione adottata in via amministrativa)..". Dello steso tenore anche il PAR n. 235/2019 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana che, ha precisato "come l'emolumento in questione abbia natura retributiva, in quanto oggettivamente connesso allo svolgimento di una attività professionale svolta nell'interesse dell'ente sulla base del contratto di lavoro, costituendo un compenso professionale integrante (seppur con connotati di aleatorietà rispetto al quantum), la retribuzione ordinariamente spettante al legale interno conseguito in funzione dell'attività professionale svolta e dal doppio status rivestito dagli avvocati-dipendenti";

Ritenuto pertanto, in applicazione dei suesposti principi, di sostituire l'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'attività' e dei compensi professionali, degli avvocati interni inserendo specificamente i capoversi: a) "Costituzione del Fondo per le spese compensate"; b) "Criteri di ripartizione dei compensi"; c) "Liquidazione dei compensi" d) "Oneri riflessi", come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A);

Visto l'art 54 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'art. 7 del DPR n. 62/2013, che prevede l'astensione del Dirigente dal proporre atti che lo riguardino in modo diretto;

Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni svolte dall'Azienda;

Visto il D.Lgs 30/12/1992 n°502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n°41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

1. di approvare e sostituire l'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali dell'Avvocatura interna, ai sensi dell'art. 9 D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ex Delibera n. 549/2016, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. di demandare alle SS.CC. Bilancio e Contabilità e Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, costituita da un documento generato con mezzi informatici, è redatta in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservata negli archivi informatici della ASL;
5. di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta di n. 4 pagine e dall'Allegato A) di n. 2 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

- omissis-

Art. 5) Costituzione del Fondo per le spese compensate - Criteri di ripartizione e liquidazione dei compensi-oneri riflessi.

a) Costituzione del Fondo per le spese compensate

Il D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, dispone la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati degli Enti Pubblici oltre che nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, anche in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese nei limiti dello stanziamento previsto, allo stesso titolo, per l'anno 2013.¹

Per la costituzione del fondo da destinare alle spese compensate si procede tramite previsione di stanziamento annuale, che non può superare il corrispondente ipotetico stanziamento relativo all'anno 2013²;

Detto stanziamento massimo annuo, quantificato dal Direttore della S.C. Avvocatura, tramite nota id.72680957 del 19/02/2020 indirizzata alla Struttura Complessa, competente, Bilancio e Contabilità, è stato determinato, non sulla base di un mero giudizio virtuale-prognostico (come evidenziato dalla magistratura contabile) ma effettivo, considerando le cause repertorate nell'anno 2013, gestite direttamente dai legali interni, conclusesi, anche nel corso degli anni successivi, con esito favorevole e spese compensate, specificando, per ciascun giudizio, estremi identificativi (R.G., domanda, Autorità) esito e spettanze (calcolate, al minimo dei valori tariffari di cui al DM 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa).

Tale fondo costituisce il tetto massimo annuo per l'erogazione degli emolumenti nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese (art. 9 comma 6 D.L. 90/2014).

b) Criteri di ripartizione dei compensi

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, l'impegno e la successiva liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ente, avviene tenuto conto di criteri di riparto oggettivamente misurabili; l'integrale attribuzione dei compensi di spettanza di ciascun Avvocato viene effettuata a fronte della positiva verifica del rendimento individuale complessivamente, come richiesto dal comma 5 sopra richiamato, da effettuarsi sulla base dei seguenti elementi:

- puntualità negli adempimenti processuali;
- partecipazione alle udienze;
- rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale;
- rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Avvocato Coordinatore in ordine alla trattazione degli affari assegnati;
- effettiva presenza in servizio agli effetti della continuità delle prestazioni professionali e del carico di lavoro.

¹ Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, "In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013...".

² Sul punto Corte dei Conti, Regione Puglia, Delibera n. 49/2014 che, nel precisare che "la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno" ha chiarito "lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità (favorevole) dell'esito della vertenza...".

I compensi professionali per l'attività di difesa in giudizio dell'ASL, sia in caso di pronuncia favorevole che di pronuncia sfavorevole, nell'ottica di evitare disparità di trattamento tra gli avvocati che potrebbe determinarsi in considerazione della diversa natura e tipologia del contenzioso e del seguente esito dei giudizi assegnati verranno, previa verifica del rendimento individuale complessivamente considerato sulla base dei criteri soprarichiamati, di cui si darà specifico conto nella richiesta di liquidazione dei compensi, così ripartiti:

- 1) a favore dell'Avvocato Dirigente nel ruolo professionale Direttore della S.C. Servizio Legale, che assume l'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda, nella misura del 50% della somma complessiva;
- 2) a favore dei n. 2 Collaboratori professionali Avvocati iscritti all'Albo Avvocati Elenco Speciale nella misura del 50% sulla somma residua, da ripartirsi, in parti uguali (50% ciascuno);

c) Liquidazione dei compensi

I compensi professionali³ derivanti da pronunce favorevoli che abbiano disposto la compensazione delle spese di lite sono quantificati in una nota di richiesta di liquidazione firmata dal Dirigente Responsabile della S.C. Avvocatura, controfirmata dal Direttore Amministrativo, indirizzata alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, cui verranno allegate le rispettive notule sottoscritte da tutti gli Avvocati secondo i criteri e gli importi di cui alle corrispondenti Tabelle del DM n. 55/2014 e s.m.i.

In ciascuna notula andranno specificati gli estremi identificativi del giudizio e le spettanze dovute secondo il presente Regolamento. Ad ogni nota di richiesta di liquidazione andrà allegata la relativa pronuncia giudiziale che definisce la controversia.

I compensi professionali in parola sono corrisposti agli Avvocati con Determina di liquidazione adottata dal Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, previa verifiche di competenza, di norma non oltre il mese successivo a quello della ricezione della citata nota di richiesta di liquidazione.

La procedura di cui ai commi precedenti del presente articolo trova applicazione anche per la liquidazione dei compensi professionali derivanti da pronunce favorevoli con condanna alle spese della controparte e recupero delle stesse da parte della S.C. Avvocatura direttamente dalla parte soccombente.

d) Oneri riflessi

Ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi *“Le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti all'avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore lavoro”* (art. 1 comma 208 della L. 266/2005).

Gli avvocati interni in quanto lavoratori dipendenti non sono soggetti passivi ai fini IRAP la quale resta integralmente a carico della ASL 3.

³ Nei suoi interventi consultivi la Corte dei Conti ha ribadito la pacifica natura retributiva e non incentivante delle competenze professionali di che trattasi (sulla natura retributiva di tali emolumenti per tutte, tra le più recenti Corte dei Conti Sez. Contr. per la Campania Par. n. 235/2017”; Corte Conti Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte n. 20/2018/PAR; PAR n. 235/2019 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana);